

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 33

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa dei senatori BUCCARELLA, CRIMI e SANTANGELO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2017

—————

Modifica degli articoli 13, 14, 15, 16 e 27, sulla costituzione, la composizione e la funzionalità dei Gruppi parlamentari, nonché in tema di cariche del Consiglio di Presidenza e dell’Ufficio di Presidenza delle Commissioni permanenti

—————

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta di modificazione del Regolamento riguarda la nuova disciplina sulla costituzione e la funzionalità dei Gruppi parlamentari, al fine di assicurare l'esatta corrispondenza, politica e formale, tra i Gruppi stessi e i partiti e movimenti o coalizioni di essi che hanno candidato i Senatori eletti.

A tal riguardo, si ricorda che prima il regolamento del Parlamento europeo, all'articolo 29, poi la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 2 ottobre 2001, hanno indicato nell'«affinità politica» il necessario complemento formativo del Gruppo al dato meramente aritmetico.

Le norme regolamentari attualmente consentono sia la formazione di Gruppi sulla base del semplice requisito numerico, sia la denominazione senza alcuna corrispondenza con le denominazioni e i simboli che gli elettori hanno avuto presente sulla scheda nel momento elettorale.

Allo stesso modo ha regolarmente luogo, in Parlamento, il frazionamento «di comodo» dei Gruppi più numerosi per favorire la nascita di Gruppi privi del requisito minimo numerico, oltretutto per forzare i criteri di rappresentatività politica nelle Commissioni permanenti. Si tratta, come ognuno intende, di elementi che conducono alla non corrispondenza tra realtà parlamentare e realtà elettorale e, come da tempo denunciato da studiosi ed esperti, offrono al Paese una im-

magine negativa di artificiosità e di lontananza istituzionale.

La presente proposta di modificazione tende, dunque, ad eliminare queste manifeste incongruenze, ormai insopportabili, al fine di:

- 1) assicurare l'esatta corrispondenza, politica e formale, tra Gruppi parlamentari e i partiti e movimenti o coalizioni di essi che hanno candidato i Senatori eletti;
- 2) evitare i frazionamenti in Gruppi distinti dalle formazioni politiche che si sono proposte unite al corpo elettorale;
- 3) ad arginare il transfughismo parlamentare, attraverso severe disposizioni di carattere economico ed istituzionale.

Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, si prevede inoltre che i Vice Presidenti e i Segretari del Senato, nonché i Presidenti delle Commissioni permanenti che entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadano dall'incarico.

Si prevedono, inoltre, disincentivi di carattere economico per i Gruppi che «accolgono» Senatori inizialmente iscritti ad altro Gruppo, lasciando immutati i contributi, i locali e le attrezzature a carico del bilancio interno del Senato.

Per i motivi summenzionati è, pertanto, auspicabile un celere esame della presente proposta di modificazione del Regolamento in seno alla Giunta per il Regolamento.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

(Modifica all'articolo 13)

1. All'articolo 13 è aggiunto il seguente comma: «I Vice Presidenti ed i Segretari che entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 14)

1. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14.

(Composizione dei Gruppi parlamentari)

1. Tutti i Senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare.

2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte.

3. I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire.

4. Ciascun Gruppo dev'essere composto da almeno dieci Senatori, purché questi siano stati eletti in rappresentanza di uno stesso partito o movimento politico conseguendo l'elezione di Senatori. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle ele-

zioni congiuntamente liste di candidati col medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, può essere costituito comunque un solo Gruppo. È ammessa la costituzione di un Gruppo corrispondente all'aggregazione di partiti o movimenti che si siano presentati alle elezioni tra loro apparentati, pur con diversi contrassegni. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.

5. In carenza dei requisiti di cui al comma 4, il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi purché composti da Senatori, in numero non inferiore a cinque, appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, i quali siano stati eletti quali candidati nelle liste che ne siano espressione o in liste collegate.

6. La denominazione dei Gruppi parlamentari deve corrispondere a quella del partito, del movimento politico o della coalizione di partiti di cui al comma precedente, salvo il mutamento della denominazione originaria del partito, del movimento politico o della coalizione di partiti.

7. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a dieci, il Gruppo è dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 15)

1. All'articolo 15, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, solo se risultanti dall'unione di più Gruppi già costituiti».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 16)

1. All'articolo 16, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I Senatori che nel corso della legislatura si iscrivono ad un Gruppo diverso da quello originario non sono computati per la determinazione dei locali, delle attrezzature e dei contributi di cui al presente articolo».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 27)

1. All'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. I Presidenti delle Commissioni che entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico».

